



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ONORIFICI

**EMANATO CON D.R. N. 210 DELL'11 MAGGIO 2026
IN VIGORE DAL 14 MAGGIO 2026**

Titolo I Oggetto e finalità

Art. 1 – Titoli onorifici

1. Il presente regolamento disciplina, secondo la normativa vigente, le procedure per:
 - a) il conferimento della Laurea o del Dottorato di ricerca “honoris causa”, nonché quello della Laurea o del Dottorato di ricerca “alla memoria”;
 - b) il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario;
 - c) il riconoscimento del titolo di Rettore Emerito;
 - d) il conferimento della Menzione d'onore;
 - e) l'intitolazione di spazi e strutture dell'Ateneo.
2. Il regolamento precisa altresì i diritti conseguenti all'attribuzione dei titoli di cui al precedente comma e le prerogative riconosciute dall'Università degli Studi della Basilicata (nel seguito indicata anche come “Ateneo”).

Titolo II Conferimento di titoli di studio “Honoris causa”

Art. 2 – Laurea honoris causa

1. La “Laurea honoris causa” può essere conferita a personalità di particolare rilievo scientifico, culturale o sociale, che si siano distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale, riconosciute pubblicamente a livello nazionale o internazionale, su materie coerenti con l'ambito culturale del corso di laurea per cui si richiede il conferimento del titolo.
2. La proposta è avanzata, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Consiglio della Struttura primaria a cui afferisce il corso di laurea, acquisito il parere del relativo Consiglio di corso di studio. La delibera del Consiglio della Struttura primaria è assunta a maggioranza dei 2/3 dei professori e dei ricercatori componenti il suddetto Consiglio. La proposta deve indicare esattamente la classe di laurea (LM o LMCU) di riferimento e deve essere corredata da un *curriculum vitae* del candidato e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della stessa (*laudatio*).
3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di laurea attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta e che abbiano già completato il primo ciclo di durata legale.
4. La proposta è indirizzata al Rettore il quale la sottopone all'approvazione del Senato accademico entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Il Senato accademico delibera in merito al conferimento della “Laurea honoris causa” a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, tenuto conto dei limiti stabiliti dal Ministero nella nota ministeriale del 26 marzo 2012; ovvero, per l'Ateneo, non più di una “Laurea honoris causa” per anno accademico.
6. Le proposte di conferimento sono inviate dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca.
7. Il conferimento della “Laurea honoris causa” attribuisce i diritti riconosciuti alle lauree ordinarie ai

sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Dottorato di ricerca honoris causa

1. Il titolo di “Dottore di ricerca honoris causa” può essere conferito a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, culturali o sociali, di rilievo nazionale o internazionale, pubblicamente riconosciuti a livello nazionale o internazionale e che abbiano contribuito in modo significativo al progresso scientifico delle discipline coerenti con il dottorato che viene conferito.
2. La proposta è avanzata dal Consiglio della Struttura primaria, individuata quale sede amministrativa del corso di dottorato, previo parere favorevole del Collegio dei docenti dello stesso dottorato. La delibera del Consiglio della Struttura primaria è assunta a maggioranza dei 2/3 dei professori e dei ricercatori componenti il suddetto Consiglio. La proposta deve essere corredata da una dettagliata relazione sulle motivazioni per le quali è richiesto il conferimento del titolo (*laudatio*) e dal *curriculum vitae* del candidato.
3. La proposta è indirizzata al Rettore il quale la sottopone all’approvazione del Senato accademico.
4. Il Senato accademico delibera in merito al conferimento del “Dottorato di ricerca honoris causa” a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il Senato accademico può deliberare per ciascun anno accademico non più di due proposte di conferimento del titolo di dottore di ricerca honoris causa e, in particolare, non più di una proposta per ciascuno dei corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell’Ateneo.
5. Le proposte di conferimento sono inviate dal Rettore al Ministero dell’Università e della Ricerca.
6. Il conferimento del titolo di Dottore di ricerca honoris causa attribuisce tutti i diritti del dottorato ordinario.

Titolo III

Conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario

Art. 4 – Requisiti preliminari

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell’art. 111 del Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al Regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, come sostituito dall’art. 53 della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, l’Ateneo, fatti salvi gli ulteriori requisiti definiti con il D.M. n. 261 del 20 marzo 2026 di cui al successivo art. 5, può proporre il conferimento del titolo di:
 - a) “Professore emerito” ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia;
 - b) “Professore onorario” ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.
2. Ai sensi del D.M. n. 261 del 20 marzo 2026 ai fini del conferimento dei suddetti titoli onorifici è altresì necessario che il candidato:
 - a) non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche;
 - b) non abbia subito alcuna sanzione disciplinare più grave della censura.

Art. 5 – Procedura e criteri di valutazione

1. I titoli di cui al comma 1 del precedente art. 4 sono conferiti dal Ministro dell'Università e della Ricerca su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico, su istanza della Struttura primaria di ultima afferenza del candidato.
2. L'istanza del Consiglio della Struttura primaria deve essere stata approvata dallo stesso, a scrutinio segreto, con la maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato afferenti alla struttura medesima.
3. La proposta deve essere adeguatamente motivata con riguardo ai requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. Il Senato accademico, acquisita la delibera della Struttura primaria, delibera, a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
5. Ai sensi del D.M. n. 261 del 20 marzo 2026, ai fini del conferimento dei titoli, il candidato deve aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Ateneo mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, con l'eccellenza della propria attività, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dallo svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale.
6. La proposta di conferimento è altresì valutata tenendo conto del possesso da parte del candidato di almeno due dei seguenti requisiti:
 - a) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture dell'Ateneo;
 - b) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - c) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività di scientifica e di ricerca;
 - d) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
 - e) aver prestato attività di docenza per un numero di anni di servizio, come professore di prima o seconda fascia presso l'Università degli Studi della Basilicata, pari almeno a 20 anni per la nomina a professore emerito e a 15 anni per la nomina a professore onorario.
7. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, la delibera del Senato accademico è trasmessa, a cura del Rettore, al Ministero dell'Università e della Ricerca, entro i termini di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.M. n. 261 del 20 marzo 2026, cioè entro novanta giorni dalla scadenza dei due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.
8. Per la trasmissione al Ministero la delibera è corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4.

Art. 6 – Diritti e prerogative

1. L'elenco dei Professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.
2. Ai Professori emeriti e ai Professori onorari non competono prerogative accademiche. In particolare non possono assumere cariche accademiche, non sono ricompresi nel corpo elettorale dell'Ateneo e delle sue strutture, non possono essere responsabili di progetti di ricerca o di convenzioni a qualunque titolo stipulate dall'Ateneo o dalle sue strutture.
3. Qualora si intendano affidare, ai sensi della normativa vigente, incarichi di ricerca o di didattica ai Professori Emeriti o Onorari, si considerano già valutati positivamente gli elementi di qualificazione.
4. I Professori emeriti e Onorari dell'Ateneo hanno diritto all'utilizzo del servizio di posta elettronica istituzionale dell'Ateneo.
5. Ai Professori emeriti dell'Ateneo, con decreto del Rettore, acquisito il parere favorevole della Struttura primaria, può essere consentito l'accesso alle strutture, l'utilizzo di un ufficio, di norma condiviso con altro docente, e l'uso delle attrezzature.

Titolo IV Altri riconoscimenti

Art. 7 – Rettore emerito

1. Al momento della cessazione dalla carica l'Ateneo riconosce al proprio Rettore o Rettrice il titolo di Rettore emerito o Rettrice emerita, purché:
 - a) non abbia riportato condanne penali passate in giudicato;
 - b) non abbia subito alcuna sanzione disciplinare;
 - c) il termine del mandato non sia dovuto all'approvazione della mozione di sfiducia prevista dallo Statuto dell'Ateneo.
2. Il riconoscimento avviene mediante decreto rettorale dopo l'acquisizione di idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma.
3. L'elenco delle Rettrici e dei Rettori emeriti è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.
4. Alle Rettrici e ai Rettori emeriti, che hanno avuto l'Ateneo come ultima sede di servizio prima del collocamento a riposo, si estendono, al momento del collocamento a riposo, le prerogative di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 6 previste per i Professori emeriti.

Art. 8 – Menzione d'onore

1. La "Menzione d'onore" è un attestato che può essere attribuito al personale tecnico amministrativo e bibliotecario e ai dirigenti che si sono particolarmente distinti nella loro attività lavorativa e per l'abnegazione nel servizio all'Ateneo.
2. L'attestato è attribuibile a coloro che:
 - a) hanno svolto attività lavorativa continuativa per almeno 30 anni al servizio dell'Ateneo, con contratto di lavoro a tempo pieno;
 - b) non sono incorsi in procedimenti disciplinari di alcun genere o in violazioni di norme del Codice di comportamento o del Codice etico dell'Università;
 - c) hanno ottenuto con continuità una valutazione positiva sulle performance.

3. La proposta è inoltrata al Rettore, entro un anno dal collocamento a riposo del soggetto, dal Direttore generale o da un Dirigente o dal Direttore della Struttura primaria, Biblioteca o Centro di servizio presso cui prestava servizio il soggetto all'atto del collocamento a riposo. La proposta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sulle motivazioni per le quali si chiede il riconoscimento del titolo.
4. Il Rettore, acquisito il parere del Direttore generale e quello del Senato accademico che delibera, a scrutinio segreto, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei propri componenti, attribuisce la "Menzione d'onore".

Art. 9 – Laurea alla memoria

1. La "Laurea alla memoria" può essere conferita agli studenti universitari, regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, deceduti prima del completamento delle attività previste dall'ultimo piano di studi approvato, qualora abbiano acquisito tutti i Crediti Formativi Universitari ad esclusione di quelli previsti per la prova finale.
2. Possono richiedere il conferimento della "Laurea alla memoria" i parenti, entro il secondo grado, o il coniuge dello studente deceduto, inviandone richiesta alla Struttura primaria a cui afferisce il corso di studio, oppure il Consiglio dello stesso corso di studio.
3. La Laurea alla memoria è conferita con delibera del Senato Accademico su proposta della competente Struttura Primaria, acquisito il parere del relativo Consiglio di corso di studio.
4. La Struttura primaria può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.
5. Per il conferimento della "Laurea alla memoria" non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo da parte del soggetto richiedente il conferimento del titolo.
6. La Segreteria Studenti è autorizzata alla predisposizione della pergamena di laurea con la citazione degli estremi della delibera della Struttura primaria, del Senato accademico e del decreto rettorale di conferimento del titolo accademico e l'ulteriore informazione che lo stesso è titolo conferito alla memoria.

Art. 10 – Dottorato di ricerca alla memoria

1. Il "Dottorato di ricerca alla memoria" può essere conferito agli studenti, regolarmente iscritti a un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo, che siano deceduti prima del completamento delle attività previste nell'ultimo anno di corso, qualora avessero già inviato la propria tesi al Collegio dei docenti per la successiva ammissione alla discussione pubblica. In casi eccezionali si può prescindere da questo requisito, purché lo studente fosse stato già ammesso alla frequenza dell'ultimo anno di corso e avesse ottenuto documentati risultati nell'ambito di ricerca del corso di dottorato.
2. Possono richiedere il conferimento del "Dottorato di ricerca alla memoria" i parenti, entro il secondo grado, o il coniuge dello studente deceduto, inviandone richiesta alla Struttura primaria a cui afferisce il corso di dottorato oppure il Collegio dei docenti dello stesso corso di dottorato.
3. Il titolo di Dottore di ricerca alla memoria è conferito con delibera del Senato accademico su proposta della competente Struttura primaria, acquisito il parere del Collegio dei docenti del corso di dottorato.

4. La Struttura primaria può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.
5. Per il conferimento del “Dottorato di ricerca alla memoria” non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo da parte del soggetto richiedente il conferimento del titolo.
6. La Segreteria Studenti è autorizzata alla predisposizione della pergamena di Dottorato di ricerca, con la citazione degli estremi della delibera della Struttura primaria, del Senato Accademico e del decreto rettorale di conferimento del titolo accademico e l’ulteriore informazione che lo stesso è titolo conferito alla memoria.

Titolo V

Intitolazione di spazi e strutture dell’Ateneo

Art. 11 – Premessa

1. L’intitolazione di spazi e strutture dell’Ateneo si pone come un momento significativo e simbolico, che riflette la storia, i valori e la missione dell’Ateneo e, al contempo, promuove il rispetto, l’inclusività e il riconoscimento del merito in ambito, non solo accademico e scientifico, ma anche culturale e sociale.

Art. 12 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per spazi di Ateneo: le aule, i laboratori, le sale e gli spazi all’aperto dell’Università degli Studi della Basilicata;
 - b) per strutture di Ateneo: le Strutture primarie di didattica e di ricerca, la Biblioteca e i Centri di cui al Titolo VI dello Statuto.

Art. 13 – Procedura di intitolazione

1. L’Università degli Studi della Basilicata può intitolare spazi e/o strutture di Ateneo a persone di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile e a persone appartenute alla comunità universitaria che hanno fornito un contributo di particolare rilievo al progresso scientifico, sociale e accademico dell’Ateneo, in entrambi i casi decedute da almeno 3 anni, fatti salvi i casi di particolare rilevanza.
2. La deliberazione di intitolazione è adottata dal Senato accademico su proposta del Rettore che recepisce istanze provenienti dalla comunità accademica.
3. La richiesta di intitolazione deve riportare:
 - a) il nominativo e i dati anagrafici della personalità di cui si chiede l’intitolazione;
 - b) la descrizione dello spazio o della struttura oggetto dell’intitolazione;
 - c) le motivazioni a sostegno della richiesta;
 - d) l’eventuale richiesta di sintetica menzione da apporre su una eventuale targa di intitolazione.

Inoltre, se essa perviene da una o più strutture come definite all’art. 12 o dal Consiglio degli studenti, allora deve essere accompagnata da apposita deliberazione del rispettivo organo deliberativo assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La deliberazione di intitolazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole della Commissione di Ateneo di cui al successivo art. 14.
5. Il Senato accademico delibera altresì se l'intitolazione sarà accompagnata da una cerimonia ufficiale che prevede una sintetica esposizione dei meriti e dei contributi della persona cui viene dedicato lo spazio o la struttura.
6. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.
7. L'intitolazione degli spazi o delle strutture è soggetta a revisione periodica, su istanza del Senato accademico o delle strutture interessate.
8. L'intitolazione può essere revocata in casi eccezionali qualora emergano circostanze che mettano in discussione l'idoneità della persona cui è intitolato lo spazio o la struttura.

Art. 14 – Commissione

1. La valutazione delle richieste di intitolazione di spazi e strutture è demandata ad un'apposita Commissione di Ateneo, nominata con decreto rettorale e composta da 7 (sette) componenti, di cui 5 (cinque) designati dal Senato accademico tra i professori ordinari e/o associati e 2 (due) designati dal Consiglio degli studenti tra gli studenti.
2. Il mandato della Commissione è pari alla durata del mandato del Senato accademico, fatta eccezione per la componente studentesca il cui mandato è pari a quello del Consiglio degli studenti che l'ha designata.
3. La Commissione, sulla base del criterio generale di cui al comma 1 dell'art. 13, esamina le richieste pervenute e, in caso di parere favorevole, formula al Senato accademico, in apposito verbale, la proposta di intitolazione. Il Senato accademico, di norma, delibera in merito nella prima seduta utile.

Titolo VI

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, fino al 30 giugno 2027, si prescinde dal limite temporale fissato dal comma 3 dell'art. 8; la richiesta del conferimento della "Menzione d'onore" può riguardare pertanto anche i soggetti collocati a riposo negli anni solari 2024 e 2025.
3. Il presente regolamento, adottato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.